

COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

VI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

INDICE

	PAG.	PAG.
Comunicazioni del Presidente:		
PRESIDENTE	42	
Proposte di legge (Discussione e approvazione)		
DAL CANTON MARIA PIA: Modifica degli articoli della legge sull'ordinamento dello stato civile riguardanti le generalità degli illegittimi. (52).		
PRESIDENTE	42, 43, 44, 45, 46	
CONCI ELISABETTA, <i>Relatore</i>	43, 45	
JACOMETTI	43	
TURCHI	43	
GIANQUINTO	43, 45	
DAL CANTON MARIA PIA	43	
AZARA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	43, 44	
DE VITA	44	
BOZZI	45	
BISORI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	45	
VIVIANI LUCIANA	45	
GENNAI TONIETTI ERISIA ed altri: Contributo a favore dell'Ente per la valorizzazione dell'Isola d'Elba. (41)		
PRESIDENTE	46, 47, 48	
TOZZI CONDIVI, <i>Relatore</i>	46, 47	
BOZZI	46	
GENNAI TONIETTI ERISIA	46, 47	
TURCHI	46, 48	
DELGROIX	47	
BISORI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	48	
		PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Disposizioni integrative del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 429, sul ripristino delle campane requisite per esigenze belliche ovvero distrutte o asportate per fatti di guerra. (263)		49
PRESIDENTE	49, 52, 53, 54	
BIMA, <i>Relatore</i>	49, 50, 53	
TURCHI	49, 50, 53	
BOIDI	50	
DELGROIX	50, 53, 54	
GASPARI	51	
GIANQUINTO	51	
SAMPIETRO UMBERTO	51	
GRILLI	52, 53	
BISORI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	52	
		54
BOZZI	53	
GULLO	53	
TOZZI CONDIVI	54	
Proposta di legge (Discussione e rinvio).		
LENZA Disposizioni sull'esercizio delle farmacie. (16f)		55
PRESIDENTE	55, 56, 57, 58	
CAROLEO, <i>Relatore</i>	55, 57	
DE FRANCESCO	56, 57	
COTELLESA	56, 57	
RIVA	57	
DELGROIX	57	
VARALDO, <i>Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità</i>	57	
Votazione segreta:		
PRESIDENTE		58

La seduta comincia alle 9,35.

SAMPIETRO UMBERTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per tutta la durata della seduta odierna, il deputato De Gasperi è sostituito dal deputato Buzzi. Inoltre, partecipano alla seduta, senza voto deliberativo, i deputati Dal Canton Maria Pia e Gennai Tonietti Erisia, presentatori delle proposte di legge nn. 52 e 41.

Discussione della proposta di legge del deputato Dal Canton Maria Pia: Modifica degli articoli della legge sull'ordinamento dello stato civile riguardanti le generalità degli illegittimi. (52).

PRESIDENTE. Il primo punto dell'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge del deputato Dal Canton Maria Pia: «Modifica degli articoli della legge sull'ordinamento dello stato civile riguardanti le generalità degli illegittimi».

Prima di iniziare la discussione sento il dovere di salutare l'onorevole Ministro Azara e di ringraziarlo per averci voluto onorare della sua presenza. (*Segni di generale consenso*).

L'onorevole Conci Elisabetta, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CONCI ELISABETTA, *Relatore*. Questa proposta di legge, nella sua impostazione, risponde a dei principi fissati dalla Costituzione, la quale all'articolo 3 parla di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e all'articolo 30 parla della tutela dei figli nati fuori del matrimonio.

Penso perciò che sugli scopi che essa si propone possiamo essere tutti d'accordo. Si tratta di vedere ora come si possa raggiungere il fine che ci proponiamo. Nella scorsa legislatura era stata approvata (solo dalla Camera) la proposta di imporre, ai figli nati fuori del matrimonio, dei nomi fittizi per il padre e la madre ignoti, e ciò allo scopo di eliminare ogni possibile indizio di nascita illegittima. Contro questa proposta furono però sollevate molte obiezioni, sostenendosi da più parti che si trattava di un falso in atto pubblico.

Per tali ragioni, io proporrei di ritornare alla primitiva proposta dell'onorevole Dal Can-

ton, nel senso di omettere l'indicazione della paternità e della maternità in diversi casi, e cioè: 1°) negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, negli atti attestanti lo stato di famiglia e nelle pubblicazioni di matrimonio esposte al pubblico; 2°) in tutti i documenti di riconoscimento: in tali documenti oltre la data e il luogo di nascita sarà indicato il numero di registro dell'atto di nascita; 3°) in ogni altro atto, dichiarazione o documento, in cui la persona sia indicata per fine diverso da quello relativo all'esercizio di doveri o diritti derivanti dallo stato di illegittimità o di filiazione.

A questo proposito ricordo che già nella scorsa legislatura il disegno di legge n. 1612, riguardante i passaporti, prescriveva all'articolo 12 di omettere in tali documenti l'indicazione della paternità e della maternità. Dunque abbiamo già un dato di fatto: che un documento che ha validità legale internazionale non porta l'indicazione della paternità e della maternità. Se in campo internazionale basta l'indicazione della data e del luogo di nascita, tanto più essa deve essere sufficiente in sede nazionale.

Si è obiettato che può sorgere il pericolo di omonimie. Però la proponente ha già reso noti, nella passata relazione, dei calcoli statistici dai quali risulta con esattezza matematica che l'omonimia avviene più frequentemente quando è indicata la paternità e la maternità che non quando vi sia soltanto l'indicazione della data e del luogo di nascita. Quindi non vi sono obiezioni veramente valide a questa proposta. E non ci sembra corrispondente a un doveroso senso di solidarietà umana il fatto che per ogni atto di riconoscimento, per una qualsiasi contravvenzione, i figli nati fuori del matrimonio debbano indicare la illegittimità della loro nascita.

Alle disposizioni di cui ho parlato, e che costituirebbero il primo articolo, io propongo di aggiungere un secondo, il quale viene a completare la proposta di legge Migliori-Giordani, che già abbiamo approvato nella passata legislatura e che riguardava soltanto i figli non riconosciuti che hanno il diritto di portare il nome dell'adottante o dell'affiliante. Questo diritto deve essere dato anche ai figli riconosciuti da un solo genitore. L'articolo 2 sarebbe il seguente:

« Negli estratti, certificati, documenti, atti e dichiarazioni di cui al precedente articolo, il figlio naturale non riconosciuto né legittimato, che è adottato, ed il figlio naturale che è stato riconosciuto anche da un solo

genitore, successivamente all'adozione, deve essere indicato col solo cognome dell'adottante, e come figlio di questo, salvo che l'interessato chieda di essere indicato col cognome del genitore che lo ha riconosciuto, seguito dal cognome dell'adottante.

Il figlio naturale non riconosciuto né legittimato, che è stato affiliato con l'attribuzione del cognome dell'affiliante, deve essere indicato con questo solo cognome e come figlio di questo, anche se dopo l'affiliazione ha avuto luogo il riconoscimento o la legittimazione anche nei riguardi di un solo genitore, e sempre che l'affiliazione non sia stata dichiarata estinta, a termini dell'articolo 411 del Codice Civile, salvo che l'interessato chieda di essere indicato col cognome del genitore che lo ha riconosciuto o legittimato, seguito dal cognome dell'affiliante.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche se il figlio naturale sia stato riconosciuto da un solo genitore precedentemente all'affiliazione o all'adozione ».

Il terzo comma si potrebbe omettere se nel primo e nel secondo comma, dopo le parole « di un solo genitore », si aggiungessero le parole « prima o dopo l'adozione ». Invito pertanto la Commissione ad approvare la proposta di legge nel nuovo testo che ho avuto l'onore di illustrare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

JACOMETTI. Fra le due proposte, cioè quella originaria e quella illustrata dal relatore, mi pare che sia più utile la prima.

Io vorrei osservare che quando si omette il nome e il cognome del padre, si va contro la tradizione, per cui potrebbero sorgere degli inconvenienti. Bisogna poi considerare tutti quei cittadini che vanno all'estero o vi risiedono. In tutti gli altri Stati non vige il sistema che noi vogliamo introdurre: quindi si avrebbero dei documenti italiani richiesti dalle autorità estere, i quali, per non portare il nome del padre, potrebbero porre quei cittadini in imbarazzo.

TURCHI. Non sono d'accordo con le preoccupazioni dell'onorevole Jacometti. Vorrei invece compiacermi del ritorno alla proposta originaria. I colleghi che hanno fatto parte dell'altra legislatura ricordano come io fossi favorevole alla proposta originaria Dal Canton. Preoccupazioni identiche a quelle sollevate ora dall'onorevole Jacometti sorsero anche nella precedente legislatura. Ma allora dicemmo che agli inconvenienti lamentati si poteva ovviare stabilendo che nei

documenti che devono servire a determinati usi e in cui sia necessaria l'indicazione della paternità e della maternità, questa indicazione dovesse essere sostituita con quella che normalmente si usa per i figli illegittimi. Non ripeto quello che affermammo nella precedente legislatura, che del resto è consacrato nei verbali della Commissione. Mi limito a riaffermare il mio compiacimento per il ritorno alla proposta originaria, che mi sembra risponda meglio allo scopo che si vuole raggiungere.

GIANQUINTO. L'altro giorno, a Venezia, è stato tenuto un dibattito su questo tema. I magistrati hanno espresso la loro sorpresa per il fatto che la Camera avesse approvato una proposta di legge che sanzionava un falso negli atti pubblici. Non riferisco i giudizi, che sono stati del tutto negativi, nei confronti della precedente deliberazione della Camera. È giusto, quindi, che si ritorni alla proposta originaria. Non credo che si possano incontrare gli inconvenienti denunciati allorché si stabilisce una regola uguale per tutti. Eventualmente, potremmo introdurre, per evitare ogni e qualsiasi dubbio o confusione, l'ora della denuncia di nascita.

DAL CANTON MARIA PIA. È superfluo che io dica che accetto la proposta del relatore di ritornare al mio progetto originario. Pur di arrivare ad una definizione del problema, io aderii, nella precedente legislatura, a che la mia proposta fosse modificata nel senso di imporre ai figli illegittimi un nome fittizio per il padre e per la madre preceduto dalla parola « fu », . Ora che il relatore propone di ritornare alla mia originaria proposta di legge, non posso che esprimere la mia adesione e la gioia di constatare che i colleghi sono d'accordo con quello che io avevo proposto due anni fa.

AZARA, Ministro di grazia e giustizia. Anzitutto ringrazio il signor Presidente delle amabili parole pronunciate all'inizio della seduta e ricambio il saluto cordiale e deferente non solo per lui, ma per tutti i commissari.

Quanto a questa proposta di legge, desidero dichiarare che fui della opinione a cui si è arrivati adesso fin da quando la proposta di legge pervenne al Senato nella passata legislatura. La mia proposta non fu accolta e fu preferita l'altra per l'attribuzione di un nome e cognome fittizio per il padre e la madre preceduti dal « fu ». Ha dichiarato la onorevole proponente che anch'essa accettò questa tesi pur di arrivare in qualche modo alla definizione del problema.

Orbene, io dico invece che con questo sistema non si arriva ad alcuna definizione del problema perché l'identificazione dei figli illegittimi resta ugualmente, mentre l'inconveniente ancora maggiore, e peggiore secondo me, è che, dando agli ufficiali di stato civile, cioè ai segretari comunali, o, peggio ancora, agli applicati del comune, la facoltà di falsificare (usiamo la parola esatta che è stata attribuita), si va incontro ai capricci più strani che possano essere immaginati. Vi dico questo con cognizione di causa per la mia vecchia esperienza di magistrato. In tale qualità ho avuto occasione di ispezionare i registri dello stato civile ed in essi ho potuto riscontrare le cose più strane, i nomi più impensati, che fanno immediatamente identificare i figli illegittimi; e qualche volta certe attribuzioni di nomi non solo fanno identificare il figlio illegittimo per la stranezza dei nomi stessi, ma fanno anche identificare i nomi di coloro che non vogliono essere conosciuti.

Questo dico in rapporto al pericolo nei confronti dei genitori, perché fino a che resta il divieto della ricerca della paternità, non possiamo praticamente violarlo.

Quando fu fatto il regolamento per lo stato civile fui io stesso che suggerii ed insistetti e riuscii a far evitare l'inserimento del famoso « N. N. » negli estratti di nascita. Tuttavia questo « N. N. » è tuttora apposto negli estratti di nascita, in violazione della legge. Ma il sistema di cui all'ultima proposta sarebbe peggiore. Ed allora domando: si vuole veramente favorire, nel senso di metterli al livello di tutti gli altri cittadini, questi cosiddetti figli della colpa, che colpa non hanno, oppure si vuole dare ad essi solo un *fumus* di soddisfazione? Se si vuole dare un *fumus* mettiamo il *fu*, mettiamo qualsiasi altra dizione che lasci il problema insoluto; ma se veramente vogliamo risolvere nel miglior modo possibile questa spinosa questione, bisogna adottare il sistema proposto dal relatore, che praticamente non darebbe gli inconvenienti lamentati. Sarà sufficiente specificare il nome e cognome, il luogo ed il giorno di nascita ed il numero del registro e, se si vuole, anche l'ora. Ma negli estratti non è necessario menzionare l'ora. L'ora è specificata nell'originale anche con il vecchio sistema. Nell'originale vi è tutta la verità, anche la eventuale dichiarazione che la madre non vuole essere nominata. Quando invece mettiamo *fu*, bisogna mettere anche un nome.

Ora, a prescindere da questo, la identificazione è esatta. Mi potete dire che alle statistiche bisogna credere fino ad un certo punto.

Ma è certo che un maggior numero di identificazioni si avrebbe con il *fu* anziché con il sistema che ora viene proposto e che io non posso non approvare.

Quanto alla questione dei paesi esteri, faccio rilevare che nella Carta di Strasburgo vi sono dei progetti — e l'onorevole De Vita lo sa — che riguardano i passaporti. Si parla di passaporto unico. La onorevole relatrice ha partecipato a quei lavori. Dunque, passaporto unico per tutte le nazioni europee.

Quindi credo, concludendo, che si possa a cuor tranquillo accettare questa soluzione che è stata proposta oggi come quella che offre minori inconvenienti. È naturale che qualche inconveniente vi sia; ma ciò accade con qualsiasi soluzione ed in questa materia in modo particolare. Ma dobbiamo accettare gli inconvenienti minori e credo che con questa formulazione risolveremmo nel miglior modo possibile il problema.

DE VITA. Desidererei richiamare l'attenzione del Ministro sugli inconvenienti che questa proposta potrebbe creare, perché vi sono degli atti per i quali la identificazione delle persone richiede la indicazione della maternità e della paternità e nel caso che questa non vi fosse, è chiaro che si tratterebbe di figli illegittimi.

Vi possono essere diverse persone che portano lo stesso nome e cognome, ma che hanno maternità e paternità diversa. Per queste persone non è possibile la identificazione con la sola carta di riconoscimento.

AZARA, *Ministero di grazia e giustizia*. L'articolo 1 del nuovo testo proposto dal relatore dice che « l'indicazione della paternità e della maternità sarà omessa negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, negli atti attestanti lo stato di famiglia e nelle pubblicazioni di matrimonio esposte al pubblico ».

Per tutti quegli atti a cui si riferisce l'onorevole De Vita, per i quali è necessaria una indicazione integrale in quanto richiesta dall'autorità, non si tratta più di estratto, ma di copia completa dell'estratto e questa non può essere che uguale all'originale.

Ma noi ci dobbiamo preoccupare di aiutare questa gente allorché va in cerca di lavoro affinché non figuri questo marchio di infamia di cui non è responsabile.

PRESIDENTE. L'onorevole Gianquinto ha accennato alla inclusione della indicazione dell'ora della denuncia della nascita.

AZARA, *Ministero di grazia e giustizia*. Secondo me non è possibile fare questa men-

zione negli estratti. Negli atti originali c'è l'indicazione dell'ora della denuncia dell'avvenuta nascita.

GIANQUINTO. Nel caso dovessero sorgere equivoci, si potrebbe indicare l'ora anche negli estratti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

Il relatore, onorevole Conci Elisabetta, ha presentato un nuovo testo. Pongo in votazione la proposta che la discussione si svolga sul nuovo testo del relatore.

(È approvata).

De lettura dell'articolo 1:

«L'indicazione della paternità e della maternità sarà omessa:

1°) negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, negli atti attestanti lo stato di famiglia e nelle pubblicazioni di matrimonio esposte al pubblico;

2°) in tutti i documenti di riconoscimento: in tali documenti oltre la data ed il luogo di nascita sarà indicato il numero di registro dell'atto di nascita;

3°) in ogni altro atto, dichiarazione o documento, in cui la persona sia indicata per fine diverso da quello relativo all'esercizio di doveri o diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione.»

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« Negli estratti, certificati, documenti, atti e dichiarazioni di cui al precedente articolo, il figlio naturale non riconosciuto né legittimato, che è stato adottato, ed il figlio naturale che è stato riconosciuto anche da un solo genitore, successivamente all'adozione, deve essere indicato col solo cognome dell'adottante, come figlio di questo salvo che l'interessato chieda di essere indicato col cognome del genitore che lo ha riconosciuto, seguito dal cognome dell'adottante.

Il figlio naturale non riconosciuto né legittimato, che è stato affiliato con l'attribuzione del cognome dell'affiliante, deve essere indicato con questo solo cognome e come figlio di questo anche se dopo l'affiliazione ha avuto luogo il riconoscimento o la legittimazione anche nei riguardi di un solo genitore, e sempre che l'affiliazione non sia stata dichiarata estinta, a termini dell'articolo 411 del

codice civile, salvo che l'interessato chieda di essere indicato col cognome del genitore che lo ha riconosciuto o legittimato, seguito dal cognome dell'affiliante.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche se il figlio naturale sia stato riconosciuto da un solo genitore precedentemente all'affiliazione o all'adozione».

BOZZI. Bisognerebbe sopprimere nel primo comma le parole « successivamente all'adozione », perché mi sembra che in caso contrario l'ultimo comma contrasti con quanto disposto nel primo.

CONCI ELISABETTA, *Relatore*. Io proporrei di sopprimere l'ultimo comma e di sostituire al primo comma alle parole « successivamente all'adozione » le altre « prima o dopo l'adozione ».

BOZZI. O lasciamo l'ultimo comma, che comprende tutte le ipotesi, o mettiamo « prima o dopo l'adozione ». Questo è un problema di coordinamento. Vi sono due commi dello stesso articolo che possono dar luogo a contrasti. Nel primo comma vi è un'ipotesi limitativa: « successivamente all'adozione »; poi vi è un ultimo comma che è in contrasto con il primo. Evidentemente i due commi sono nati in momenti diversi.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Se non sbaglio, il terzo comma si riferisce anche all'ipotesi dell'affiliazione.

BOZZI. Appunto; quindi sarebbe meglio lasciare l'ultimo comma.

CONCI ELISABETTA, *Relatore*. La questione potrà essere risolta in sede di coordinamento.

VIVIANI LUCIANA. A nome del mio gruppo, dichiaro che daremo voto favorevole. Desidero però chiarire il nostro pensiero sulla proposta di legge nel suo insieme, affinché non si ritenga che il nostro voto favorevole significhi la nostra piena soddisfazione per il modo come si è affrontata una materia così complessa e delicata. Tutti gli articoli del codice civile che riguardano i figli illegittimi, costituiscono la parte più arretrata del codice stesso. Ritengo che questa seconda legislatura debba affrontare la questione non in modo formale, come purtroppo si fa con questa proposta di legge, ma in maniera sostanziale, cioè guardando al problema di fondo, perché non è ricorrendo ad un espediente formale che noi risolviamo i complessi problemi che riguardano tutta la vasta categoria dei figli illegittimi. Siccome questo progetto è stato modificato in meglio, noi lo votiamo come il meno peggio. Però, dichiara-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1953

riamo fin d'ora che presenteremo al più presto una proposta di legge per affrontare e risolvere la questione di fondo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 del quale ho dato in precedenza lettura, salvo coordinamento.

(È approvato).

Infine, il relatore propone di sostituire il titolo della proposta di legge col seguente: « Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti ».

Pongo in votazione il nuovo titolo della proposta di legge del quale ho dato testè lettura.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Gennai Tonietti Erisia ed altri: Contributo a favore dell'Ente per la valorizzazione dell'Isola d'Elba. (41).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, quindi, la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Gennai Tonietti Erisia, Angelini Armando, Negrari: « Contributo a favore dell'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba ».

Comunico che la IV Commissione ha espresso parere favorevole, proponendo una modifica all'articolo 3, della quale darò lettura in sede di esame degli articoli.

In sostituzione del relatore, onorevole Togni, assente, ha facoltà di riferire l'onorevole Tozzi Condivi.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. La presente proposta di legge è la riproduzione di una proposta di legge già presentata nella scorsa legislatura e già approvata da questa Commissione. Tutti conoscono la situazione di crisi economica dell'isola d'Elba, per cui si comprende l'importanza di questa proposta di legge, che assegna un sussidio di 25 milioni all'Ente per la valorizzazione dell'Isola, che è stato eretto in Ente di diritto pubblico da un'apposita legge. Di tale somma, 12 milioni verranno ripartiti fra i quattro comuni minerari della zona, affinché possano provvedere alle opere pubbliche necessarie all'Isola stessa. Invito la Commissione, per tali ragioni, a dare la sua approvazione alla proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BOZZI. Sono d'accordo in linea di massima sul provvedimento. Vorrei solo chiedere al relatore se non ritenga opportuno di limitare a un determinato numero di anni la concessione del contributo. Infatti, pure essendo favorevole a tale contributo, riterrei opportuno porre un termine finale, che non farei coincidere con la durata dell'Ente, che è di 30 anni. Questo Ente dovrebbe provvedere in seguito da solo ai propri bisogni. Si può concepire un contributo dello Stato; ma un contributo che accompagni l'Ente per tutta la vita non mi sembra un buon sistema.

GENNAI TONIETTI ERISIA. Vorrei fare osservare che l'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba si uniforma agli stessi criteri che sono alla base di enti consimili. Nell'attribuzione di un contributo non vi è limitazione di tempo: esso ha uno scopo integrativo. Fra le fonti previste di questo ente, se ne prevedeva una riguardante la rivalutazione dei canoni minerari, ma questa rivalutazione non è stata possibile. La Commissione finanze e tesoro, dopo aver dato parere favorevole, negò successivamente questa possibilità. Allora noi ripiegammo su questa proposta di legge che pone questo Ente nella stessa situazione di altri enti similari. La Commissione finanze e tesoro ha dato recentemente parere favorevole, senza limitazione di tempo. Ora sarebbe strano che questa Commissione, che non ha il compito di controllare l'onere finanziario dovesse essere in questo caso più zelante della Commissione finanze e tesoro.

TURCHI. Noi approvammo già la proposta di legge che ritorna ora alla Commissione, e l'approviamo anche questa volta. Dobbiamo però osservare che da allora ad oggi si sono verificati determinati avvenimenti nell'isola d'Elba, i quali hanno provocato un aumento della miseria e dei bisogni collettivi. Non so se la collega Gennai Tometti è informata che vi è stata una serie di riunioni e proposte, con cui si è fatta presente la necessità di aumentare il contributo. Quindi non solo non sono d'accordo con l'onorevole Bozzi, ma sono su una posizione diametralmente opposta. Il modo con il quale possiamo aiutare l'isola d'Elba è quello di aumentare il contributo che si stabilisce con questa proposta di legge. Può darsi che in avvenire — me lo auguro come ce lo auguriamo tutti — l'isola d'Elba non ne abbia più bisogno ed allora nulla impedirà al legislatore di domani di modificare la legge che adesso stiamo per approvare. Ma in questo momento un aiuto di qualche importanza richiederebbe che noi

umentassimo la somma qui prevista, e, secondo le richieste, che mi pare siano unanimi, cioè senza distinzioni di parte, la somma dovrebbe essere raddoppiata, cioè portata a 50 milioni. Gli interessati propongono altresì che di questi 50 milioni, 46 siano assegnati alle zone minerarie dove le necessità sono maggiori, perché, evidentemente, trattasi di fornire la possibilità di dare lavoro a coloro che altrimenti tale possibilità non avrebbero.

Capisco che proporre l'aumento del contributo significa rinviare la proposta di legge alla Commissione finanze e tesoro, la quale, però, se ha dato parere favorevole a 25 milioni, non credo che si opporrà ad una richiesta di altri 25 milioni, che nel bilancio dello Stato rappresentano una cosa assolutamente trascurabile, mentre possono costituire una cosa apprezzabile per l'isola d'Elba.

È chiaro, comunque, che, se la Commissione fosse di diverso avviso e ritenesse non accettabile l'aumento della somma sino alla concorrenza di 50 milioni, noi dovremmo ritornare sull'argomento a breve scadenza.

Circa la durata potremmo anche accettare l'idea dell'onorevole Bozzi di limitarla nel tempo, perché non ritengo che tale limitazione costituisca impedimento per una eventuale proroga. Quello che mi sembra indispensabile per l'isola d'Elba è di aumentare la somma proposta con la presente proposta di legge. In sede di esame degli articoli, proporrò che la somma da stanziare sia raddoppiata.

DELCROIX. Capisco la preoccupazione dell'onorevole Bozzi, ma tutti sanno che quando si istituisce un ente, si chiede un contributo allo Stato e si accetta qualunque cifra, perché è un seme destinato a germinare. Ricordo quando, trent'anni fa, proposi l'istituzione dell'Ente biblioteca per i ciechi. Ci contentammo di poco, di 100 mila lire, ma non so quanti milioni diventarono poi.

Quindi, se è opportuno usare la cautela della limitazione nel tempo, cosa comprensibile da un punto di vista generale, è necessario anche considerare che questi contributi sono sempre destinati ad aumentare, non mai a sparire, finché dura l'ente. Questa considerazione faccio anche in riferimento a quanto ha detto l'onorevole Turchi. Mi rendo conto che 25 milioni rappresentano una cifra molto modesta, ma credo che all'isola d'Elba interessi l'immediata entrata in vigore di questa proposta di legge. Gli interessati penseranno poi a fare raddoppiare ed anche moltiplicare questo contributo. Se noi oggi propo-

nessimo di portare il contributo a 50 milioni, la proposta di legge dovrebbe ritornare alla Commissione finanze e tesoro e si perderebbe altro tempo, mentre ritengo che sia interesse dell'isola d'Elba, in coincidenza anche con le disgrazie cui è andata soggetta in questi ultimi tempi, di vedere approvata immediatamente questa proposta di legge. Quindi, sono favorevole al progetto così come è. D'altra parte, non vedo come si possa stabilire un rapporto fra le alluvioni e questo Ente della valorizzazione dell'isola d'Elba, perché per le alluvioni si dovrebbe attingere ad altre fonti. Si tratta di sfruttare turisticamente l'isola ed in questi ultimi tempi fortunatamente vi è stato un grande incremento turistico con grande affluenza e di italiani e di stranieri.

Propongo, quindi, che il provvedimento sia approvato così come è, perché mi pare che sia già passato molto tempo ed ogni ulteriore ritardo pregiudicherebbe quell'aumento del contributo che l'onorevole Turchi vuole ottenere.

GENNAI TONIETTI ERISIA. Mi associo alla comprensibile richiesta dell'onorevole Delcroix, perché la proposta di legge sia al più presto operante e gli amministratori dei quattro comuni minerari possano usufruire subito di questo contributo.

In questo momento, proprio nell'interesse degli isolani, sicurissima di interpretare il pensiero degli amministratori sia dell'ente che dei comuni minerari, chiedo che rapidamente si approvi la proposta di legge così come è stata presentata.

PRESIDENTE. Nessuno altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Le preoccupazioni dell'onorevole Bozzi sono fondate, ma desidero fare presente che la proposta di legge è servita a coprire una lacuna della legge preesistente, che all'articolo 4 prevedeva il finanziamento dell'ente attraverso fonti e forme determinate. Queste fonti sono esauste e lo Stato è quindi invitato ad intervenire con un sussidio annuo allo scopo di resuscitare questo Ente. Quindi, non possiamo dire fino a quando sarà necessario questo sussidio. Quando questi contributi avranno permesso una ripresa dell'attività dell'Ente il legislatore potrà intervenire successivamente per far cessare questo sussidio o per limitarlo.

Quanto all'aumento chiesto dall'onorevole Turchi, mi pare che le ragioni addotte siano esatte. Desidero però fargli presente che la Commissione finanze e tesoro ha dato il parere favorevole sulla somma di 25 milioni. Mi

sembra pertanto non auspicabile il dover ritornare alla Commissione finanze e tesoro per chiedere un aumento, perché potremmo trovarci di fronte ad un parere negativo che bloccherebbe la proposta di legge.

Per questa ragione, sono contrario alle proposte degli onorevoli Bozzi e Turchi e chiedo di approvare gli articoli così come sono proposti.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole a questa proposta di legge così come lo fu nella passata legislatura. Il problema va guardato non solo da un punto di vista assoluto, ma anche da un punto di vista comparativo. La legge 6 giugno 1952 sull'Ente autonomo per la valorizzazione dell'isola d'Ischia stabilisce che all'Ente sarà corrisposto per tutta la durata, a partire dall'esercizio 1951-52, un annuo contributo dello Stato di lire 10 milioni.

Opportunamente l'onorevole Bozzi ha sollevato la questione della durata del contributo. È noto che per l'Ente dell'isola di Ischia il contributo è concesso finché dura l'ente. L'Ente dell'isola d'Elba è destinato a durare trent'anni. Come per l'ente dell'isola d'Ischia così per quello dell'Elba si propone che il contributo sia mantenuto per tutta la durata dell'ente stesso. Nessuna difficoltà da parte dal Governo, quindi, esistendo il precedente per l'isola d'Ischia ed essendo opportuno equiparare il trattamento di queste due isole.

Comunque, anche qui il problema è di ordine comparativo. Se all'isola d'Ischia si danno 10 milioni, se per l'isola d'Elba si erano previsti 25 milioni nella prima proposta di legge approvata, se la Commissione finanze e tesoro esprime parere favorevole ai 25 milioni, tutto consiglia di approvare il contributo nella misura proposta perché altrimenti dovremmo ritornare alla Commissione finanze e tesoro, con la prospettiva di ritardare o insabbiare il provvedimento, senza dire che creeremmo una sperequazione fra l'isola d'Ischia e l'isola d'Elba.

Se vogliamo prontamente aiutare l'isola d'Elba, bisogna approvare subito la proposta di legge e nel testo presentato dai proponenti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

«Lo Stato corrisponderà, a partire dall'esercizio finanziario 1953-54, un contributo annuo di lire 25.000.000 all'Ente per la valorizzazione dell'Isola d'Elba, istituito con

legge 23 febbraio 1952, n. 101, per l'attuazione delle opere cui questo deve provvedere per quanto disposto dall'articolo 1 della legge stessa».

TURCHI. Rinunzio a proporre l'aumento del contributo. Avevo già detto che mi rendevo conto che tale modifica, ove fosse stata accolta, avrebbe necessitato un ritorno della proposta di legge alla Commissione finanze e tesoro e quindi un ritardo nell'approvazione, quale che fosse il parere che ne sarebbe venuto. Sono convinto che il ritardo in questione nuocerebbe all'isola d'Elba e per non produrre in nessun caso un danno, rinunzio a proporre l'emendamento. Riaffermo però l'esigenza di aumentare il contributo e non perché si è abbattuta anche nell'isola d'Elba l'alluvione, ma perché l'alluvione che ha colpito l'isola d'Elba in modo ancora più forte non è costituita dalle precipitazioni più o meno violente, ma dalla chiusura degli stabilimenti, i quali davano vita all'isola. Quindi, non si tratta di una immaginaria necessità o di una necessità contingente e che vorremmo rendere permanente. No! O si riattiva l'industria che ha sede nell'isola d'Elba o questa in altro modo deve avere le sue fonti di vita.

È per queste ragioni che, rendendomi interprete delle esigenze di quelle popolazioni, proponevo l'aumento da 25 a 50 milioni. Evidentemente la necessità rimane ed allora diamo pure corso a questa proposta di legge, diamo pure rapidamente i 25 milioni, ma mi riservo di ritornare sull'argomento e di riproporre al Parlamento una successiva proposta di legge che vada incontro in misura più adeguata alle effettive necessità delle popolazioni dell'isola d'Elba.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 del quale ho dato precedentemente lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

«Sul contributo di cui all'articolo precedente l'Ente assegnerà direttamente lire 12.000.000 ai quattro comuni della zona mineraria, ripartite in base alla popolazione censita, (Rio Marina, Rio Elba, Porto Azzurro, Capoliveri), affinché provvedano all'esecuzione delle opere pubbliche attinenti alle finalità indicate nella lettera b) dell'articolo 1 della legge 23 febbraio 1952».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

« Il contributo di cui all'articolo 1 sarà prelevato dal capitolo n. 485 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1953-54 ».

La Commissione finanze e tesoro ha proposto di sostituire l'articolo 3 col seguente:

« Alla copertura dell'onere derivante dalla attuazione della presente legge sarà provveduto mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 485 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1953-54.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Pongo in votazione l'articolo 3 nel nuovo testo proposto dalla Commissione finanze e tesoro.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni integrative del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 429, sul ripristino delle campane requisite per esigenze belliche ovvero distrutte o asportate per fatti di guerra. (263).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, poi, la discussione del disegno di legge: « Disposizioni integrativa del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 429, sul ripristino delle campane requisite per esigenze belliche ovvero distrutte o asportate per fatti di guerra ».

Comunico che la IV Commissione (Finanze e Tesoro) ha espresso parere favorevole a questo provvedimento, proponendo alcune modifiche di cui darò lettura in sede di esame degli articoli.

L'onorevole Bima, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BIMA, *Relatore*. Con il decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 429, si autorizzò la spesa annua di 5 milioni, per cinque esercizi a decorrere dal 1946-47, per il ripristino delle campane requisite per esigenze belliche o distrutte o asportate per fatti di guerra. Il considerevole aumento del costo delle materie prime e della manodopera fece emergere nel 1949 la necessità di un ulteriore stanziamento di fondi cui si provvide mediante diretta iscrizione nei bilanci dei tre esercizi 1950-51,

1951-52, 1952-53, rispettivamente per milioni 400, 600 e 400, per un totale di 1 miliardo 400 milioni. Questa cifra, aggiunta al miliardo precedentemente autorizzato, portò la complessiva disponibilità dei fondi a 2 miliardi 400 milioni. Successivamente, in relazione alle documentazioni pervenute e ai ripristini cui si deve ancora provvedere, il Ministero dei trasporti ha segnalato che il fabbisogno globale per il completamento dei programmi si aggira sui 2 miliardi 800 milioni: onde la necessità di un ulteriore finanziamento di 400 milioni per l'esercizio 1953-54. A tale ulteriore stanziamento provvede il presente disegno di legge che, pur essendo stato approvato da noi nella passata legislatura, non divenne operante per lo scioglimento del Senato. Gli articoli 1 e 2 del disegno di legge dispongono appunto la necessaria autorizzazione e la proroga dei termini per l'attuazione dell'intero programma previsto dal citato decreto legislativo n. 429.

Nel proporre ai colleghi l'approvazione di questo disegno di legge e nel compiacermi che in un tempo così limitato siano state portate a termine opere così necessarie e importanti, vorrei richiamare l'attenzione della Commissione su un problema che è collegato a quello che ci occupa: esso riguarda il ripristino dei gruppi bronzei, specialmente per quanto riguarda i monumenti ai caduti, che come avvenne per le campane furono requisiti o distrutti dalla guerra. Mi permetterei pertanto di presentare un ordine del giorno con il quale si fanno voti che analogo provvedimento venga posto allo studio onde consentire il ripristino dei gruppi bronzei dei monumenti asportati o distrutti durante la guerra.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TURCHI. L'onorevole relatore si è compiaciuto per la prontezza con la quale si sono ripristinate le campane. Io credo che sarebbe stato meglio se avessimo potuto esprimere il nostro compiacimento in riferimento ad altri settori, nei quali, purtroppo, si aspetta ancora l'auspicata ricostruzione. Capisco che le campane siano una cosa importante, ma non si possono certamente porre in primo piano. Non mi sembra sia il caso di compiacersi solo perché le campane sono tornate a suonare, mentre le fabbriche dalle quali dipende la vita delle popolazioni sono chiuse.

Io speravo che questo disegno di legge non fosse ripresentato. Quando discuteremo la scorsa legislatura questo disegno di legge, trovai strano che a otto anni di distanza non fossero state ancora ricostruite le campane, e

mi meravigliai che fosse necessario prorogare la legge del 1946.

Si dice che l'aumento dei prezzi non consenti di completare l'opera di ricostruzione; ma non si dice che la maggior parte delle campane sono state ricostruite con le sovvenzioni e le collette. Questo si tace; e ci si contenta di chiedere alla Commissione pontificia che rimetta l'elenco delle campane non ancora pagate; e su questo elenco non si fanno accertamenti, lo si ritiene inoppugnabile, e si pagano 400 milioni. Qui si tratta anche di un problema di sensibilità. Ma vi sembra possibile che, mentre si chiudono tante fabbriche e mentre la disoccupazione dilaga, non vi sia modo di impiegare meglio questo denaro?

Inoltre, con una procedura nuovissima, le note di indennizzo devono essere presentate entro quindici giorni dalla pubblicazione della legge, cioè lo stesso giorno in cui la legge entra in vigore. Ciò vuol dire che tutto è pronto, che il conto è già stato presentato; e il Governo puntualmente presenta questo disegno di legge perché le richieste non rimangano insodisfatte.

Io dissi l'altra volta: « È chiaro che sotto questo provvedimento c'è qualche accorgimento nuovo e diverso dal precedente che si vuol far credere di voler semplicemente prorogare ». In realtà si tratta di qualche altra cosa. Le campane sono state ricostruite e sono state pagate, se non per intero, in larga misura dai contributi dei fedeli, i quali hanno ritenuto che non si potesse rifiutare il proprio obolo per la ricostruzione delle campane.

Io non esito ad affermare che in questo disegno di legge vi è qualche cosa che rasenta lo scandalo. Lo Stato paga 400 milioni alle parrocchie per ricostruire opere che già sono state ricostruite e che sono state pagate quasi interamente dalla povera gente.

Io invito il Governo a ritirare il disegno di legge. È ancora in tempo. Esso compirebbe un atto che sarebbe giustamente apprezzato dal Paese. Comunque, se il Governo e la Commissione saranno di diverso avviso, noi daremo voto contrario.

BOIDI. L'onorevole Turchi ha messo in dubbio che ancora vi siano campanili e campane da ricostruire...

TURCHI. Ho detto che le campane sono tutte ricostruite e pagate.

BOIDI. Devo contraddire l'onorevole Turchi. Per esempio, a Fano, la mia città, sono da ricostruire tutti i campanili, che sono di notevole valore artistico. Soltanto uno è stato ricostruito.

BIMA, *Relatore*. Credo che l'onorevole Turchi abbia il dovere di chiarire le sue affermazioni. Se veramente egli ritiene che sotto questo provvedimento vi sia qualche accorgimento nuovo o diverso, qualche tentativo di stornare dei fondi, per fini diversi da quelli dichiarati ha il dovere di dirlo apertamente. Altrimenti, finché resta nel generico, non può pretendere di convincere la Commissione ad essere del suo parere.

Vorrei poi osservare all'onorevole Turchi che non si tratta di ricostruire soltanto le campane delle chiese, ma anche le campane delle torri comunali.

Egli si è inoltre stupito che a tanti anni dalla fine della guerra non siano state ricostruite le campane distrutte e liquidati i pagamenti relativi. Ma egli dovrebbe pensare agli altri settori dei danni di guerra, dove non si è provveduto con la stessa sollecitudine usata per il ripristino delle campane. Per questo esprimevo il mio compiacimento per quanto era stato fatto in questo settore.

Detto questo, a meno che l'onorevole Turchi non abbia da fare affermazioni precise e circostanziate, io ritengo di invitare la Commissione ad approvare il disegno di legge.

TURCHI. Desidero chiarire il mio pensiero. Io ho detto semplicemente questo: con il disegno di legge in esame si danno 400 milioni alla pontificia commissione centrale per l'arte sacra. Chiedere a me la documentazione è invertire le parti, perché quando si discute in Commissione parlamentare e si sollevano dubbi, si ha il dovere, da parte del relatore, di documentare la Commissione stessa perché questi dubbi siano fugati. Io ho detto — ed è notorio — che le campane sono state ricostruite con il contributo ed il concorso di enti e di privati. Per cui se questo è stato fatto non c'è ragione che lo Stato intervenga per elargire 400 milioni che non vanno ad indennizzare o a ricostruire opere che sono già fatte. Non io, dunque, devo documentare, ma il relatore. In difetto di ciò, affermo che con questo disegno di legge si danno altri 400 milioni alle parrocchie in un momento in cui, pur riconoscendo la necessità, l'utilità ed il piacere che le campane suonino a distesa, vi sono altri settori che certamente sono più importanti e vi sono altre necessità ed altre possibilità di impiego più importanti della elargizione che si fa con questo disegno di legge.

DELCROIX. La questione posta dall'onorevole Turchi è motivo — io credo — per alcuni di noi di turbamento. Si chiede all'onorevole Turchi di documentare la sua affermazione. Egli risponde che si invertono le par-

ti. Io non posso pronunciarmi sulla veridicità o meno delle sue affermazioni. Rilevo però che esse sarebbero avvalorate dai termini disposti da questo disegno di legge. In un articolo è detto infatti che entro 15 giorni dalla pubblicazione della legge devono essere presentate le richieste di contributo fino al concorso di 400 milioni. Il che fa supporre che le somme siano già tirate e che tutta la documentazione sia pronta. Questo però non autorizza a credere che vi sia addirittura uno scandalo (perché questa parola è stata pronunciata). Mi corre l'obbligo di coscienza di fare, a questo proposito, una dichiarazione di indole generale. Io non credo che il Governo abbia voluto, attraverso la ricostruzione delle chiese, o la costruzione di nuove chiese, o il ripristino delle campane, provvedere indirettamente alle spese di culto.

L'onorevole Turchi non sarà forse d'accordo con me quando io penso che le spese per il culto siano spese ben fatte e quindi siano giustificate. Ognuno che crede al valore, non foss'altro sociale, della religione, deve essere contento che siano fatte. Però posso essere d'accordo con l'onorevole Turchi in questo: che il Governo dovrebbe evitare anche il sospetto che si facciano indirettamente, con dei pretesti, queste spese per il culto. E permettetemi di dire con tutta franchezza che rimprovero al Governo di non avere avuto il coraggio di aumentare le congrue dei parroci in misura sufficiente, per cui vi sono parroci di grandi città che potrebbero fare benissimo a meno delle congrue, perché la chiesa ha i suoi redditi, mentre vi sono dei parroci di campagna e soprattutto di montagna che fanno addirittura la fame, tanto è vero che Sua Santità nell'anno giubilare ha sentito il bisogno di regalare due tonache per ogni sacerdote.

Ora, la questione sollevata dall'onorevole Turchi ci preoccupa, perché noi del gruppo monarchico siamo disposti a votare qualunque spesa per il culto che sia apertamente dichiarata e pienamente giustificata. Viceversa, questa legge, per i termini che stabilisce, cioè della sua esecuzione entro 15 giorni dalla sua pubblicazione, ci lascia qualche perplessità, benché io non creda che vi sia nulla di scandaloso sotto, in quanto è risaputo che le chiese e soprattutto le campane con l'obolo dei fedeli, sono sempre state costruite ed è chiaro che non sarebbe stato possibile ricostruire con due miliardi e 800 milioni tutte le campane che sono state fuse e tutti i campanili che sono stati distrutti in Italia. Probabilmente queste due miliardi e 800

milioni saranno serviti ad integrare l'obolo dei poveri, perché sono sempre i poveri i più generosi. Però quello che ci duole è che si facciano le cose in modo da autorizzare i sospetti e questo ci turba non solo come responsabili in seno alla Commissione ma anche come credenti, perché quello che riguarda la religione deve preoccupare ogni italiano responsabile.

Concludo dicendo che noi non ci possiamo associare alle dichiarazioni dell'onorevole Turchi, altrimenti aderiremmo alla sua convinzione che qui vi sia qualcosa di irregolare, o addirittura di scandaloso; però ci sia lecito affermare che avremmo preferito che il provvedimento non fosse stato presentato in queste condizioni per non essere messi in un dilemma: o rifiutare il contributo dello Stato alla rifusione delle campane, e associarci quindi ai sospetti sollevati dall'onorevole Turchi, o approvarlo, ma con qualche perplessità, così come faremo.

GASPARI. Vorrei far rilevare che v'è un equivoco determinato soprattutto dal termine di 15 giorni dalla pubblicazione della legge, per la presentazione delle richieste di contributi. Questo equivoco e questo sospetto mi pare che non trovino fondamento perché nella stessa relazione si dice: « l'ulteriore spesa di lire 400 milioni sull'esercizio 1953-54, in aggiunta agli stanziamenti disposti a tutto l'esercizio 1952-53, per coprire il globale fabbisogno accertato ».

GIANQUINTO. Chi l'ha accertato ?

GASPARI. Nella stessa relazione è detto chiaramente che, in sostanza, questo disegno di legge dovrebbe servire a coprire le spese di ricostruzione di quelle campane le quali per limite di spesa e di tempo non sono rientrate nelle precedenti disposizioni di legge. Quindi, nulla di strano, che si tratti di una spesa già accertata. È stato poi sollevato il sospetto che le campane ricostruite con l'obolo dei fedeli verrebbero oggi a beneficiare di questo disegno di legge. Ebbene, il disegno di legge presuppone nella sua presentazione che di questi vantaggi non debbano usufruire le campane ricostruite con altri mezzi.

Ora siamo nel campo del sospetto e non della certezza. Se vi è da dire qualche cosa, la si dica. Ma quando si è nel campo delle supposizioni, tutti i sospetti mi pare che siano campati in aria o quanto meno fantastici. I colleghi della estrema sinistra dicano che sono contrari alla spesa, ma non debbono sollevare sospetti che non possono dimostrare.

SAMPIETRO UMBERTO. Per quello che diceva or ora il collega che mi ha preceduto,

dobbiamo richiamare la legge, e cioè il decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 429. Questo sempre a proposito di quei determinati sospetti e di quei determinati contributi dati dai fedeli. Quel decreto legislativo precisava che il Governo non interveniva a pagare integralmente le campane, ma dava una parte di quello che rappresentava la spesa.

Dobbiamo tener presente ciò, perché siamo dei legislatori e non possiamo dimenticare la legge che forse noi stessi, a suo tempo, abbiamo approvato in altra sede quando questi decreti sono stati portati al nostro esame. In quel decreto vi erano dei termini e delle precisazioni. I vari enti hanno presentato la richiesta secondo le forme precisate dal decreto legislativo citato. Hanno ottenuto le autorizzazioni.

Ora, che cosa avviene? Il Governo deve far fronte a quelle spese che ha autorizzato con legge. Rimane uno scoperto di 400 milioni, che non rappresentano, onorevole Delcroix, una spesa indiretta, ma una spesa accertata. Trattasi, in altri termini, di un contributo che avevamo assicurato per legge. Siamo qui, in effetti, per integrare la spesa ormai accertata.

Penso poi che il termine di 15 giorni possa essere portato anche a due mesi, se questo varrà a fugare i sospetti degli onorevoli Turchi e Delcroix. Il Governo probabilmente non avrà difficoltà.

Non si dimentichi poi che questi 400 milioni servono per pagare proprio quegli operai che hanno lavorato alla fusione delle campane. Alcune fonderie hanno potuto avere e dare lavoro unicamente perché il Governo è intervenuto con questa disposizione di legge ad integrare quelle somme provenienti dai fedeli. Dobbiamo dare atto al Governo — e sono in ciò d'accordo con il relatore — che bene ha fatto a prendere questa iniziativa, come sarò d'accordo con voi, onorevoli colleghi della sinistra, se il Governo prenderà altre provvidenze sia per quello che riguarda i danni di guerra o altre opere utili sia per fare lavorare la Pignone e altre fabbriche che sono attualmente chiuse.

Credo che dopo questi chiarimenti non vi debbano essere dubbi e si possa senz'altro votare a favore del disegno di legge.

GRILLI. Gli onorevoli colleghi perdono-ranno se qui porto l'esperienza della Commissione dell'industria dalla quale provengo. Nella passata legislatura ho preso parte ai lavori della Commissione dell'industria e commercio con la diligenza che mi era consentita. Anche in quella sede si sono richiesti stanziamenti in numerose occasioni. Io ne

ricordo una, per la proroga del F. I. M. Non ricordo l'entità; so però che il relatore e il Governo, nel presentare il disegno di legge con cui si chiedeva questo stanziamento, facevano una relazione esatta delle somme spese in precedenza e delle aziende cui erano stati assegnati i fondi, di modo che la Commissione fosse chiamata a discutere con cognizione di causa e potesse appurare che quel determinato denaro veniva destinato in un certo modo e quel determinato altro denaro veniva destinato in un certo altro modo.

Non vedo quindi perché le cose non vengano qui specificate. Qui si dice semplicemente che questi 400 milioni vengono dati alla Commissione pontificia. Ora, io non so che cosa faremo di questo disegno di legge, ma mi pare che dobbiamo accertare in che modo verranno spese queste somme.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Il Governo, presentando questo disegno di legge nel preciso testo in cui era stato approvato da questa Commissione della Camera il 27 febbraio 1953, ha reso omaggio al Parlamento. Nulla è da rimproverare al Governo per la ripresentazione di tale disegno di legge che questa Commissione aveva approvato. Sul merito osservo che le critiche circa le erogazioni avvenute o avvenibili sono rivolte in realtà non a questo disegno di legge, ma al decreto-legge 6 dicembre 1946, n. 429, che fu emanato in epoca di tripartito. Questo decreto stabiliva che la nuova posa in opera, con le norme stabilite negli articoli, ecc., sarebbe stata effettuata entro cinque anni dal decreto stesso. Ora, lo Stato non ha potuto adempiere all'obbligo che gli derivava da questo decreto legislativo, nè io posso meravigliarmi che la spesa prevista nel 1946 si sia dovuta raddoppiare.

Ad ogni modo, quel decreto del 1946 non riguardava solamente, come si è accennato, la pontificia commissione d'arte sacra o le campane sacre, ma riguardava anche le campane degli edifici civili. Era previsto dallo Stato un obbligo, era previsto un finanziamento: questo finanziamento non è stato sufficiente ad adempiere a tale obbligo che lo Stato si era accollato. Ad un certo punto, il Ministero dei trasporti, che era competente ad eseguire quel decreto, ha rilevato che occorreva ancora una somma corrispondente a quanto è previsto appunto in questo disegno di legge.

Si è pensato così di stanziare i contributi e in questo senso deliberò la vostra Commis-

sione. Non vedo quindi quali preoccupazioni o quali scandali ci possano essere. E se il popolo italiano — mi permetta l'onorevole Turchi — ha partecipato a questo ripristino delle campane, vuol dire che sente che esse corrispondono a un bisogno primario della popolazione.

GRILLI. Io non so chi abbia speso i denari per l'acquisto della materia prima per la ricostruzione delle campane; ma mi consta che il Ministero dei trasporti, a suo tempo, comperò il rame necessario per la ricostruzione delle ferrovie allorché il dollaro era a 100-120 lire. Attualmente il dollaro è a 630 lire. Io immagino quindi che i buoni amministratori avranno a suo tempo anch'essi comperato il rame quando il dollaro era a 120-130 lire. Non so quindi perché ora occorra una spesa maggiore. Le ferrovie dello Stato hanno fatto un grosso buon affare incamerando tanto rame che serve ancora oggi per la costruzione delle linee aeree.

Ora, se così è, non vedo perché, di fronte ad una condizione florida dell'acquirente di rame, si debba dar nuovo denaro.

PRESIDENTE. Do lettura di un ordine del giorno presentato dal relatore, onorevole Bima:

« La prima Commissione della Camera, nel votare il disegno di legge n. 263, inteso a condurre a termine il lavoro di ripristino delle campane requisite per esigenze belliche, o distrutte o asportate per esigenze belliche, fa voti che analogo provvedimento venga portato allo studio al fine di consentire il ripristino dei gruppi bronzei dei monumenti asportati o distrutti durante la guerra ».

TURCHI. Quali monumenti ?

BOZZI. Mi pare che noi non possiamo votare ora un ordine del giorno che fa richiamo ad un analogo provvedimento che non sappiamo se verrà approvato o no. Se infatti venisse per ipotesi respinto questo provvedimento relativo alle campane, non credo che il collega insisterebbe per la votazione dell'ordine del giorno.

DELCROIX. Mi associo a quanto ha osservato l'onorevole Bozzi.

PRESIDENTE. Effettivamente l'ordine del giorno perderebbe ogni significato nell'ipotesi che il disegno di legge che stiamo discutendo non venisse approvato.

GULLO. Un ordine del giorno in tanto può essere votato in quanto esso attiene alla materia del progetto di legge che si discute. Ora, questo ordine del giorno è legato al provvedimento proposto solo in quanto di

bronzo sono le campane e di bronzo sono quei gruppi. E se ci fossero da ripristinare dei gruppi in marmo o in terracotta ?

PRESIDENTE. È un ordine del giorno di competenza della discussione generica sui danni di guerra.

BIMA, *Relatore*. Ritiro l'ordine del giorno e mi riservo di ripresentarlo a suo tempo.

PRESIDENTE. Procediamo allora alla votazione per il passaggio all'esame degli articoli.

TURCHI. Desidero fare una breve dichiarazione di voto.

Al mio invito al Governo di ritirare il disegno di legge, l'onorevole Sottosegretario ha risposto che il Governo, ripresentando il disegno di legge che fu già approvato da questa Commissione, non ha fatto altro che rendere omaggio alla Commissione stessa. Faccio osservare, però, che non si sa bene a chi sia diretto l'omaggio. Al Presidente sì, perché era qui anche allora; a me no, perché ho votato contro; a molti dei colleghi qui presenti no, perché allora non c'erano. La Commissione è risultata infatti largamente rimaneggiata per effetto del voto del 7 giugno.

L'onorevole Sottosegretario ha detto anche che, se vi sono delle critiche da sollevare, queste vanno dirette al decreto legislativo del 1946, decreto emanato in un momento in cui al governo ci eravamo anche noi. Non credo che l'osservazione sia giusta. Quel decreto riconosceva allo Stato il dovere di contribuire al risarcimento dei danni subiti dalle campane durante la guerra. E noi siamo d'accordo su questo. Lo Stato aveva il dovere di indennizzare anche questi danni; e non è a questo decreto che noi facciamo le critiche. Anzi noi riconosciamo anche che, se il popolo contribuisce alla ricostruzione delle campane, ciò vuol dire che le campane rispondono a un sentimento popolare che va rispettato e soddisfatto. Io credo però, onorevole Sottosegretario, che quello che il popolo non approva è che si paghi due volte...

BIMA, *Relatore*. Lo documenti !

TURCHI. È il Governo che ha il dovere di dimostrare che occorrono ancora 400 milioni per ricostruire le campane. Se il Governo non fa questo, noi dobbiamo ritenere che si tratta di una elargizione che si fa a distanza di dieci anni, quando le campane sono tutte ricostruite.

Pertanto noi abbiamo il dovere di votare contro e dichiarare che non è questo l'uso che si deve fare del denaro dello Stato nella grave situazione attuale.

BOZZI. Io nutro profonde perplessità in ordine a questo disegno di legge, perplessità

che mi costringono a votare contro il passaggio agli articoli.

Il problema fondamentale è questo: bisogna dare o no questi altri 400 milioni?

Il rappresentante del Governo ci ha detto che dobbiamo adempiere a un dovere di carattere generale assunto nel 1946. Si potrebbe rispondere che questo dovere è già stato adempiuto.

Inoltre penso che, nel concedere altri 400 milioni, noi dobbiamo fare anche una valutazione gerarchica di quelli che sono i bisogni della collettività in questo determinato momento. Ma a queste considerazioni che attendono ad una saggia amministrazione del pubblico denaro, se ne aggiungono altre. Mentre noi concediamo questi 400 milioni, non sappiamo sostanzialmente che cosa è stato fatto, quanto ancora si debba fare, da quali organi siano stati accertati questi bisogni.

Di fronte a queste perplessità, non mi sento di votare per il passaggio agli articoli.

DELCROIX. Vorrei solo chiedere all'onorevole Sottosegretario se si tratta dell'ultimo stanziamento, oppure se si tornerà in seguito a chiedere nuove integrazioni.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La relazione parla chiaro: non essendoci potuta ultimare l'esecuzione del programma, si è resa necessaria questa integrazione per coprire il globale fabbisogno accertato.

TOZZI CONDIVI. Desidero fare una dichiarazione di voto.

L'onorevole Turchi ha sollevato delle obiezioni che si potevano evitare. È necessario riportarci ai precedenti di questo disegno di legge. Il 23 aprile 1942, con legge n. 505, vennero requisite le campane, che furono attribuite al Ministero dei trasporti. La stessa cosa si fece, con altra legge, per le inferriate. Nel 1946, il governo della liberazione si è trovato dinanzi a questa situazione: parte delle campane asportate per legge, parte distrutte dalla guerra, parte asportate dai tedeschi. E allora, con il decreto legislativo 6 dicembre 1946 venne stabilito tutto quello che si doveva fare: le modalità per la presentazione delle domande e le modalità per l'esecuzione di queste opere. La pontificia commissione di arte sacra non c'entra affatto. Questa commissione non maneggia neppure un soldo; deve stabilire semplicemente, con il Ministero dei trasporti, quali fonderie devono fare questo lavoro, e questo perché possa controllare il suono delle campane. Infatti le campane devono avere una loro particolare tonalità. La commis-

sione, ripeto, non si occupa del denaro. Con il decreto legislativo del 1946 si prevedeva una spesa globale di 1 miliardo, distribuita in cinque anni. Nel 1952, all'atto della presentazione di questo disegno di legge, una parte delle campane non era stata ricostruita perché non erano state presentate le domande; altre campane erano state ricostruite, ma non si era provveduto al pagamento. Con questo disegno di legge, il quale non modifica le modalità della legge precedente, si è voluto dire semplicemente: per coloro che non hanno presentato nei termini la domanda per riavere le campane, diamo quindici giorni di tempo per ripresentare questa domanda; per coloro che hanno già sostenuto la spesa e non sono stati pagati, diamo quindici giorni di tempo per presentare le quietanze onde constatare la spesa e liquidarla. Il disegno di legge dice anche che le spese che siano state fatte nel 1946 non possono essere rivalutate; dice che le spese della manodopera e delle materie prime non possono essere superiori a quelle del 1946.

Ora, se si è contrari all'approvazione di questo disegno di legge perché non lo si giudica giuridicamente rispondente, mi pare di aver risposto con sufficiente ampiezza. Se poi si ritiene che vi sono delle cose molto più importanti delle campane, qui subentra allora un apprezzamento politico; e ognuno voterà secondo il proprio apprezzamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1:

« Il termine di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 429, recante norme sul ripristino delle campane requisite per esigenze belliche o distrutte o asportate per fatti di guerra, è elevato ad anni otto.

Corrispondentemente, è elevato ad otto il numero degli esercizi finanziari indicato dall'articolo 6 dello stesso decreto legislativo per il riparto della spesa relativa all'espletamento del programma ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2:

« In aggiunta agli stanziamenti disposti a tutto l'esercizio 1952-53 è autorizzata nell'esercizio 1953-54 la spesa di lire 400 milioni che farà carico al capitolo 504 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio predetto ».

(È approvato).

All'articolo 3 la IV Commissione (Finanze e Tesoro) ha proposto di sostituire alle parole «dalla pubblicazione della presente legge» le parole «dall'entrata in vigore della presente legge».

Pongo in votazione l'articolo 3 così modificato dalla Commissione Finanze e tesoro:

«Le pratiche relative al ripristino delle campane di cui al precedente articolo 1 che non fossero state ancora trasmesse al Ministero dei trasporti, Servizio approvvigionamenti delle ferrovie dello Stato, dovranno essere comunicate al Ministero stesso, tramite la Pontificia Commissione centrale per l'arte sacra o il Ministero dell'interno, rispettivamente per le campane degli edifici di culto e per quelle di edifici civili o di carattere commemorativo, entro quindici giorni dalla entrata in vigore della presente legge».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

«Il limite di tempo previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 6 dicembre 1946, numero 429, ai fini dell'ammissibilità a rimborso delle spese sostenute dagli Enti interessati per la riattivazione di campane, è stabilito al 30 giugno 1951.

Il Ministero dei trasporti è autorizzato a consentire, di concerto con quello del tesoro detto rimborso in riferimento alle domande pervenute o che saranno presentate al Ministero stesso, tramite la Pontificia Commissione centrale per l'arte sacra o il Ministero dell'interno, entro quindici giorni dalla entrata in vigore della presente legge».

A quest'articolo la Commissione finanze e tesoro propone di sostituire al secondo comma alla parola « pubblicazione » le altre: « entrata in vigore ».

Pongo in votazione l'articolo così modificato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5:

«Fermo restando le disposizioni vigenti in ordine alla documentazione delle spese, il rimborso di cui all'articolo precedente è liquidato, per la riattivazione di campane comunque effettuata dopo il 21 dicembre 1946, in base ai costi alla data predetta delle materie prime e della manodopera impiegata, nonché dei trasporti.

Sono escluse dai rimborsi le riattivazioni disposte a cura e spese degli Enti interessati dopo il 21 dicembre 1946, per le quali il

Ministero dei trasporti avesse già rilasciato le aggiudicazioni di fornitura alle ditte fonditrici».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge del deputata Lenza: Disposizioni sull'esercizio delle farmacie. (161).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, infine, la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Lenza: «Disposizioni sull'esercizio delle farmacie».

Comunico che, non avendo la XI Commissione (Lavoro) trasmesso il suo parere, ed essendo il termine largamente scaduto, la nostra Commissione può procedere ugualmente alla discussione della proposta di legge.

L'onorevole Caroleo, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CAROLEO, *Relatore*. Dall'esame della proposta di legge dell'onorevole Lenza risulta chiara la preoccupazione del proponente di non apportare variazioni sostanziali o notevoli al testo unico delle leggi sanitarie, ma solamente una aggiunta, che tende ad adeguare le disposizioni legislative in materia alla evoluzione che la farmacia ha subito negli ultimi anni, sia per l'aumentato numero delle specialità a causa del nuovo indirizzo della terapia, sia per l'aumentato numero dei laureati in farmacia che trovano sempre maggiori difficoltà nella realizzazione della loro aspirazione a diventare proprietari di una farmacia.

L'aumentato numero delle specialità, specialmente nel nuovo campo di questi ormai noti antibiotici e dei prodotti di sintesi complessa, ha ridotto il lavoro delle preparazioni magistrali e galeniche, che il farmacista eseguiva, ed ha imposto invece un lavoro che si svolge per il 90 per cento al banco di vendita per la spedizione di ricette, contenenti prescrizioni di specialità, che richiedono la immediata consegna al cliente.

Se si tiene presente che il lavoro va concentrato nelle farmacie in determinate ore, cosiddette di punta, si comprende come l'opera del farmacista viene resa più faticosa e non sempre è sufficiente a soddisfare le esigenze del pubblico.

Il farmacista, quindi, in molti casi è costretto a richiedere l'aiuto al banco del personale addetto alle semplici manipolazioni, che viene ad assumere, per l'impossibilità del con-

trollo, una responsabilità che eccede i limiti del suo mestiere di pratico: eccesso questo che certamente non offre tutte le migliori garanzie nella somministrazione del farmaco, sia per la difficoltà di interpretazione della ricetta che per la difficoltà della precisa consegna del medicinale, che, molte volte, sotto lo stesso nome, viene presentato in dosaggi multipli e diversi, semplici o associati ad altri medicinali.

Le stesse operazioni di ricevimento, di controllo e smistamento dei prodotti richiedono oggi la responsabilità del tecnico, così come i controlli delle stesse fatture di acquisto, delle fatture dei rifornimenti agli enti mutualistici, ecc.

L'aspirazione, quindi, di molti farmacisti è quella di poter condividere con un altro collega la responsabilità ed il carico del lavoro, non essendo possibile espletare da solo per circa 300 giorni all'anno un lavoro, che non consente di allontanarsi dall'esercizio, senza diminuire il senso di responsabilità.

Utile anche è una considerazione di carattere economico: non sempre un farmacista, avendone anche l'occasione, ha i mezzi per comprare ed attrezzare una farmacia; in questi casi la legge ammette la garanzia e la sovvenzione anche da parte di non laureati, con la conseguenza che in effetti diventa questi il vero gestore della farmacia con disappunto della parte professionale, che viene ad essere sottomessa alla parte economica.

Con questa proposta di legge il proponente crede di poter dare al farmacista, con la facoltà di associarsi ad altro collega, la possibilità di realizzare un migliore perfezionamento dell'esercizio professionale e nello stesso tempo di assicurarsi una collaborazione tecnica anche negli sviluppi commerciali ed economici della gestione, riducendo o eliminando addirittura la collaborazione dei cosiddetti pratici, che la legge attuale, del resto, proibisce in modo preciso.

È da far notare che nell'articolo 2 il proponente si è preoccupato di evitare con norme precise ogni possibilità di cumulo di gestione nella stessa persona, per contenere eventuali accaparramenti di diverse società.

L'altra finalità del progetto, di carattere sociale, è quella di poter offrire ai farmacisti non proprietari la possibilità di entrare in possesso di una quota di una società ed agevolare così il compito di tanti giovani, i quali, o per mancanza di mezzi, o per mancanza di farmacie disponibili, per la necessaria limitazione del loro lavoro, sono costretti a vedersi preclusa per anni la via verso il possesso di

una farmacia, che rappresenta poi il vero coronamento di tutti gli anni di studi e di ogni aspirazione.

Considerato, quindi, che nessuna variazione notevole viene apportata dal progetto alla legislazione in vigore; che le modifiche proposte estendono l'applicazione dell'attuale testo unico contenendola però nell'ambito del presupposto base della qualifica professionale e migliorando addirittura il tono professionale dell'esercizio; considerato infine che questa facoltà è ancora oggi concessa a società tra privati non laureati, che gestiscono importanti farmacie con libero trasferimento delle azioni o delle quote per atti tra vivi o per successione, ritengo opportuno proporre alla Commissione di approvare la proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DE FRANCESCO. La questione delle farmacie rappresenta un argomento delicatissimo per cui penso che sia il caso di studiare a fondo la proposta di legge in esame perché la serie di leggi emanate in materia dal 1913 al testo unico del 1934, fino alle ultime del 1947, rappresentano un tale guazzabuglio che se noi aggiungiamo questa nuova norma, troveremo tali contrasti tra queste disposizioni che francamente è bene riflettere prima di introdurla.

La questione delle farmacie ha preoccupato sempre tutti i legislatori. Aggiungere le norme contenute nella proposta di legge Lenza mi sembra che sia intempestivo; per lo meno dobbiamo renderci conto della complessità del problema.

Proprio recentemente ho dato ad uno studente, come tema di tesi di laurea «L'ordinamento delle farmacie». Lo studente ha scritto un volume di circa 400 pagine. Confesso che io stesso, attraverso l'indagine fatta da questo studente, ho imparato cose che non conoscevo e attraverso questa tesi ho potuto rendermi conto della complessità della materia, complessità che io stesso, studioso di diritto amministrativo, non avevo del tutto immaginato.

Quindi, prima di entrare nell'esame della proposta di legge, prego che la discussione sia rinviata, affinché ognuno di noi possa esaminare questa materia con la maggiore ponderazione. Insomma, bisogna vedere fino a qual punto si può coordinare la proposta di legge con le disposizioni vigenti, le quali già di per sé sono così complesse da preoccupare.

COTELLESA. Mi associo alle considerazioni fatte dall'onorevole De Francesco,

perché, purtroppo, su questo problema così complesso si ha l'impressione che si voglia, per varie ragioni, prospettare qualche soluzione parziale, ma non risolvere il problema in senso generale.

Quindi, sono del parere che non si debba prendere in considerazione la proposta di legge Lenza oggi, ma la si debba rinviare per un esame più generale.

RIVA. Mi associo alla proposta di rinvio.

DELCROIX. Sarebbe forse opportuno, come si è fatto in altre circostanze, di nominare un comitato ristretto del quale facciano parte il relatore e coloro che hanno proposto il rinvio. Infatti, non mi pare che sia il caso di rinviare l'esame della materia puramente e semplicemente.

CAROLEO, *Relatore*. Concordo con i rilievi dei colleghi, però la proposta di rinvio non risolve l'ordinamento delle farmacie, perché, in sostanza, se torniamo a discutere di questa proposta di legge, approvandola o respingendola, non avremo risolto il problema dell'ordinamento delle farmacie, né disciplinato questa materia che effettivamente — come dice giustamente l'onorevole De Francesco — è piena di lacune e di inconvenienti. Per cui questo comitato, oltre ad esaminare la proposta di legge Lenza, che investe poi una questione di dettaglio nell'ordinamento generale delle farmacie, dovrebbe occuparsi effettivamente della revisione organica di questo testo unico.

Per tali considerazioni, non mi pare necessario rinviare la discussione della proposta di legge Lenza, che — ripeto — è un dettaglio di questo ordinamento.

DE FRANCESCO. Dettaglio, però, che investe il problema generale.

CAROLEO, *Relatore*. Problema generale che non sarà risolto se non lo si affronterà con una certa organicità.

PRESIDENTE. Effettivamente l'onorevole relatore ha richiamato la Commissione alla considerazione del fatto che qui non entra in discussione l'ordinamento generale delle farmacie, ma che si tratta di una particolare modifica — di modesto rilievo. L'onorevole De Francesco osserva invece essere inopportuno lo studio anche di questo solo particolare enucleato dallo studio dell'ordinamento generale delle farmacie che appare molto complesso, giacché l'attuale stato di cose rivela un disordine preoccupante.

— Questa essendo quindi la situazione, mi pare non sia tanto questione di rinvio: o si accoglie la proposta Lenza o la si respinge. Non mi sembra infatti il caso di rinviare la

discussione di questo provvedimento alla sede del riordinamento generale delle farmacie.

DE FRANCESCO. Io ho detto solo che anche un particolare, come questo, va inserito in quello che è l'ordinamento attuale. La questione della proprietà, ad esempio, di cui qui si parla, sta preoccupando dal 1889 il legislatore. Vi sono farmacie privilegiate, farmacie legittime, legittime per venti anni o per trenta, ecc. Bisogna quindi vedere quali interessi potrà eventualmente ledere questa norma.

PRESIDENTE. Ad ogni modo ci sono due proposte: quella dell'onorevole De Francesco, cui si è associato l'onorevole Cotellessa, per un rinvio puro e semplice della discussione e una proposta dell'onorevole Delcroix per la nomina di un piccolo comitato di studio che riferisca in una delle prossime riunioni alla Commissione. Evidentemente la proposta di rinvio è assorbente. Debbo quindi dare la precedenza a questa proposta nella votazione, salvo ad ascoltare prima il rappresentante del Governo.

VARALDO, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Il Governo non si oppone al rinvio, perché è contrario a questa proposta di legge, in quanto attraverso tale provvedimento si sottraggono delle farmacie ai concorsi, con il risultato che tutte le farmacie che ricadranno in questo beneficio saranno quelle buone dei grandi centri, mentre a concorso andranno solo quelle rurali, venendosi a creare una situazione che disorienterà il sistema attuale.

Il pensiero del Governo è quindi che non si possa parlare astrattamente di questo problema, ma che esso vada affrontato nella sua sede, che è quella della revisione della legge attuale.

COTELLESA. Vorrei chiedere se il Governo abbia allo studio questo problema delle farmacie, giacché mi risulta che da qualche collega si vanno studiando delle iniziative parlamentari per risolvere tutta la questione, per una riforma integrale della legislazione al riguardo.

VARALDO, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Uno studio specifico non c'è, ma è il problema di fondo che dal 1913 è stato sempre oggetto di studio. Io quindi non sono entrato nel merito se modificare o meno le attuali disposizioni; ho voluto semplicemente dire che non si può attraverso questa proposta di legge modificare l'ordinamento attuale.

 LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1953

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio.

(È approvata).

Il seguito della discussione della proposta di legge è rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte e del disegno di legge esaminati nel corso della seduta.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione segreta delle seguenti proposte di legge:

DAL CANTON MARIA PIA: « Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti (52):

Presenti e votanti.	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli	33
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

GENNAI TONIETTI ERISIA ed altri: « Contributo a favore dell'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba » (41):

Presenti e votanti.	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli	32
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

e del disegno di legge:

« Disposizioni integrative del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 429, sul ripristino delle campane requisite per esigenze belliche, ovvero distrutte o asportate per fatti di guerra » (263):

Presenti e votanti.	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli.	26
Voti contrari	10

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Amiconi, Angelini Ludovico, Berloff, Bernardinetti, Bima, Boidi, Bosco Lucarelli, Buzzi, Calandrone Giacomo, Caprara, Caroleo, Conci Elisabetta, Cotellessa, De Francesco, Delcroix, Elkan, Gaspari, Gianquinto, Giraud, Grulli, Jacometti, Marazza, Marotta, Micheli, Pedini, Pelosi, Ravera Camilla, Riva, Romita, Sampietro Umberto, Schiavetti, Tarozzi, Tozzi Condivi, Turchi, Valandro Gigliola.

La seduta termina alle 12,5.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
AVV. CORALDO PIERMANI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI